

STATUTO

CAPPELLI PER LE FATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NETTUNO RM VIA PISCINA TRE
CANCELLI 99

Numero REA: RM - 1699708

Codice fiscale: 17155061009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Cappelli per le Fate – soc. coop. sociale agricola

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - (Costituzione e denominazione)

È costituita ai sensi della legge n. 381/1991 una Società Cooperativa sociale, con la denominazione: **“Cappelli per le Fate – società cooperativa sociale agricola”**.

Art. 2 - (Sede)

La Cooperativa ha sede in Nettuno (RM).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e dipendenze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazioni e soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31.12.2050** (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 4 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, che sarà composta di sole donne, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante l'integrazione e l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo. La Cooperativa inoltre ha per scopo quello di operare nel settore dell'agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141 (come integrata dal DM delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550) tramite la gestione in forma associata e continuativa per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ., dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Lo scopo della cooperativa mira anche all'utilizzo di forme innovative di agricoltura e di gestione del territorio, forme di produzione attente alla salute dei lavoratori e dei fruitori, alla salvaguardia e miglioramento dell'ambiente nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La cooperativa cercherà di dare accoglienza a donne in difficoltà e insieme a loro sviluppare un progetto comunitario, tramite corsi e percorsi di reintegrazione nel mondo del lavoro, progetti e lavori di gruppo e lo sviluppo di una rete con le altre realtà del territorio, coltivatori diretti, mercati contadini, che potranno essere svolti grazie alle diverse competenze personali (formali ed informali) possedute dai soci della cooperativa, sia attraverso le ulteriori competenze dalle stesse acquisite grazie alla partecipazione ai progetti della cooperativa. Contestualmente la cooperativa intende dare la pos-

sibilità ad ogni donna che prenderà parte al progetto, di valorizzare la propria vocazione tramite la condivisione del lavoro generato, le esperienze formative e quelle di vita quotidiana e la gestione in prima persona delle varie attività che svolgerà la nuova Cooperativa.

La Cooperativa intende quindi valorizzare la condivisione, l'accoglienza, l'apertura e la solidarietà, e sviluppare un ambiente lavorativo che garantisca ai soci lavoratori relazioni paritarie nel rispetto dei rispettivi ruoli, tempi di lavoro compatibili con gli altri aspetti della vita quotidiana, retribuzioni eque e misurate sull'impegno lavorativo piuttosto che su criteri gerarchici, valorizzazione delle competenze e delle qualità umane. Intende altresì favorire l'inclusività dei rapporti lavorativi favorendo il lavoro formativo e protetto di persone in condizioni di debolezza, ed è aperta alle relazioni nell'ambito dei territori in cui opera favorendo la collaborazione con persone singole e realtà associative che abbiano simili obiettivi e promuovendo un'azione culturale e sociale orientata alla cooperazione, condivisione, inclusività, solidarietà.

Art. 5 - (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, la Cooperativa si occuperà principalmente della produzione agricola, con forte impegno nel valorizzare le coltivazioni locali, ed ha per oggetto l'attività principale di coltivazione dei terreni finalizzata alle seguenti ulteriori e specifiche attività di:

- produzione ortofrutticola all'aperto e in coltivazione protetta mirando alla riduzione del consumo di suolo e di acqua tramite impiantistica tecnologica e domotica (agricoltura 4.0), mediante la trasformazione e la commercializzazione delle materie prime raccolte;
- produzione agricola, mediante le produzioni agroalimentari locali di qualità che operino nel rispetto dell'ambiente e del proprio territorio seguendo i principi del c.d. chilometro zero e dell'eco-sostenibilità ambientale;
- trasformazione e commercializzazione delle materie prime;
- svolgimento di corsi e laboratori sulle differenti tecniche e metodiche per coltivare in modo sostenibile gli orti: (orto sinergico, permacultura e riconoscimento di specie spontanee autoctone e loro utilità, Irrigazione di Precisione 4.0 e come limitare gli sprechi per la salvaguardia di un sistema, le coltivazioni fuori suolo e gli orti verticali, ecc.), seminari di educazione ambientale.

Inoltre, la cooperativa potrà:

- progettare e realizzare vivai forestali per la produzione di alberature e arbusti autoctoni certificati, con finalità ecologiche, sociali e didattiche mirate al restauro del paesaggio, risanamento ambientale e al sequestro della anidride carbonica atmosferica;
- svolgere attività culturali teoriche e pratiche corsi di formazione, laboratori, seminari, conferenze, mostre, spettacoli, pubblicazioni, produzioni artistiche, organizzazione di eventi, giornate di beneficenza, manifestazioni e altre attività culturali formative, sui temi dell'educazione ambientale e sostenibilità sociale, nonché mirate a creare armonia, forza interiore e benes-

sere psicofisico (Yoga, meditazione);

- ideare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

- acquisire terreni o aziende agricole da convertire in bosco o in "food forest".

- progettare e gestione di orti urbani e verde pubblico;

- offrire prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

- favorire l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e quindi:

- nei limiti della disposizione vigente, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, ipotecari o fondiari, l'assunzione di partecipazioni, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati e la partecipazione a bandi pubblici e privati;

- amministrare e gestire i beni di cui sia o divenga nel corso della sua esistenza proprietaria a qualsiasi titolo, locatrice, comodataria, o comunque che siano nella sua detenzione e/o possesso;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Cooperativa medesima, nonché, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La società può svolgere, nel rispetto delle regole previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività mutualistica, la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o

Privati, direttamente o indirettamente anche in R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

La Cooperativa, con delibera dell'Organo amministrativo, potrà aderire alle Associazioni di rappresentanza del Movimento Cooperativo.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 6 - (Soci; Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori solo donne e coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, il tutto nel rispetto della legge n. 141/2015;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991 e nei limiti di numero ammessi da questa legge o da altre leggi speciali.

Possono altresì essere soci:

- persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività a favore del movimento cooperativo;
- associazioni o Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- persone con qualifiche tecniche e amministrative nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa;
- possessori di strumenti finanziari partecipativi (soci finanziatori).

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio o partecipano a società, che per l'attività svolta si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.

I soci indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo amministrativo e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei risorni.

Art. 7 - (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, che siano interessati alla formazione o all'inserimento lavorativo, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

a) Per i soci interessati alla formazione:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) Per i soci interessati all'inserimento nell'impresa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del periodo fissato dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; codice fiscale, nonché l'indirizzo di posta elettronica, numero di telefonia;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
 - c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e al presente statuto;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la P.IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di posta certificata PEC e i numeri di telefonia;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Al momento dell'ammissione il socio deve versare immediatamente, presso le casse sociali, con le modalità indicate nella delibera di ammissione, il capitale sottoscritto e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo, ed entro cinque giorni, l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della stessa domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Art. 9 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, interdizione, soggezione a procedura di liquidazione giudiziale, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Autorità competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-

- ciali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;
 - d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
 - e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione, da comunicare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio può proporre opposizione all'Autorità Competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 13 - (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte (ossia in presenza di quota divisibile) e l'Organo amministrativo consenta la divisione.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di

cui al precedente art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci ricevuti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Art. 16 - (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 17 - (Vincoli sulle quote e loro trasferibilità)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza alcun provvedimento di diniego, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Autorità competente.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione

e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies cod. civ. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 - (Soci finanziatori e strumenti finanziari)

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, ove sia applicabile la disciplina della società per azioni.

Nel caso in cui alla cooperativa si applichino le norme sulla società a responsabilità limitata, possono essere offerti in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione (non partecipativi), ossia a titolo di debito, solo a investitori qualificati.

I conferimenti a liberazione degli strumenti finanziari emessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Ciascuno strumento finanziario deve rappresentare un valore minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Art. 19 - (Deliberazione di emissione)

L'emissione degli strumenti finanziari, che possono essere offerti anche a soci cooperatori, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale sono stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori su detti strumenti; c) la forma, il valore e le caratteristiche degli strumenti finanziari; d) l'eventuale sovrapprezzo; e) il termine minimo di durata del conferimento; f) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti agli strumenti, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; g) i diritti amministrativi, anche con riferimento al diritto di voto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione degli strumenti e delle procedure di ammissione dei nuovi soci.

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi (o titoli di debito) deve essere nominato un organo di controllo.

Art. 20 - (Diritti dei soci finanziari)

I diritti spettanti ai possessori di strumenti finanziari sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione dell'importo sottoscritto è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori, fermo restando il divieto di cui all'art. 2514, lett. b), cod. civ. per i soci cooperatori che siano anche finanziatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci finanziari, in proporzione al rapporto tra questi ed il ca-

pitale conferito dai soci cooperatori salvo che la delibera di emissione non stabilisca diversamente, prevedendo una postergazione degli strumenti finanziari dell'incidenza delle perdite;

c) ai soci finanziatori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale, nonché un terzo dei componenti dell'organo di controllo, qualora quest'ultima sia collegiale.

Ai detentori degli strumenti finanziari possono spettare da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. Tuttavia, ai soci cooperatori che fossero anche finanziatori non possono essere attribuiti voti aggiuntivi in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I soci finanziatori, in ogni caso, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci finanziatori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si devono estendere alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter. cod. civ.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione degli strumenti finanziari, questi possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire la sua partecipazione deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà, entro trenta giorni, ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Al recesso dei possessori di strumenti finanziari si applicano le disposizioni dell'art. 2437 cod. civ., in quanto compatibili, integrate dall'art. 2473 cod. civ., ove necessario, fermo rimanendo il rispetto della durata minima del conferimento, come previsto nella delibera di emissione.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore minimo di euro 200,00 (duecento);
 - 2) dai conferimenti effettuati mediante gli strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote e degli strumenti finanziari;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 22 - (Bilancio di esercizio e utili)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514, primo comma, lett. a), b), cod. civ.

Non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 23 - (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella Cooperativa; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni del precedente comma, che la destinazione del ristorno venga effettuata in parti

uguali tra i soci lavoratori.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 24 - (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 - (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata a mano o R.R., mediante e-mail, PEC, o mediante altri mezzi comunque idonei ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e ad attestare l'avvenuta ricezione della comunicazione, otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale oppure altrove purché nell'ambito della regione Lazio.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e membri dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.

È ammessa la possibilità di intervento e voto a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere consentito l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, nonché del loro voto. L'assemblea si considera svolta nel luogo dove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 26 - (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari, stabilendone gli importi e le caratteristiche, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla nomina dei componenti dell'Organo di controllo e del presidente, in caso di organo collegiale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori

e dei membri dell'organo di controllo o del revisore;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dello Statuto;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo o del revisore;

10) delibera sullo scioglimento anticipato della società e sulla sua messa in liquidazione

11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti 7, 8 e 10, deve essere redatto da un notaio, che interverrà anche negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 27 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le modifiche dello Statuto, per l'approvazione dei regolamenti interni e per tutto ciò che la legge o il presente statuto attribuiscono alla competenza di "assemblee straordinarie" o a quorum di "maggioranze straordinarie", compreso lo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'assemblea comunque delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci della cooperativa aventi diritto di voto.

Art. 28 - (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti.

Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia Amministratore, membro dell'organo di controllo o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 29 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 - (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea.

Art. 31 - (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Art. 32 - (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi

non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, in modo che gli Amministratori e i membri dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

È ammessa la possibilità di intervento e voto a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere consentito l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, nonché il loro voto. L'assemblea si considera svolta nel luogo dove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 33 - (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo o del Collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea, e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se presente, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo o del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 34 - (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo o del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 35 - (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 - (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ove si veri-

ficassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. L'organo di controllo è nominato dall'assemblea, la quale all'atto della nomina determina il compenso per l'intero periodo del suo ufficio. All'organi di controllo spettano i poteri di cui all'art. 2403 bis c.c., nonché la revisione dei conti.

Qualora l'assemblea optasse per la nomina di un organo di controllo collegiale, o ciò fosse necessario per legge, il collegio sindacale si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci che restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi/esse sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Nel caso in cui al Collegio Sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti del Collegio devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'assemblea può nominare l'organo di controllo, anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine, nel rispetto dell'art. 2514, primo comma, lett. d, cod. civ.:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 - (Regolamenti e comunicazioni sociali)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto, dall'atto costitutivo, ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 27,

ultimo comma.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, fra soci e società o amministratori, possono essere effettuate, oltre che nelle modalità prevista specificatamente dai singoli articoli, con lettera raccomandata a mano o postale (con ricevuta di ritorno), via PEC, o comunque con qualunque mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 40 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 - (Norme applicabili)

Alla società, oltre alla legge n. 381/1991, alla legge n. 141/2015, si applicano le norme sulle società cooperative e, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519, secondo comma, cod. civ., determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto e ove ciò non avvenisse, trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Copia su supporto informatico conforme all'originale allegato sub "A"

(Statuto) al mio atto rep. 1211/835 del 25.07.2025, redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010, che si trasmette ad uso registro Imprese.

Roma, 25 luglio 2025

f.to digitalmente: Roberto Ferrazza, notaio in Roma